

Giustizia breve per le vittime del lavoro

Dice l'art. 3 della Costituzione: "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge". Recita, invece, l'art. 3 della legge sulla prescrizione breve che gli incensurati possono avere maggiori probabilità di non essere sottoposti a processo, anche se sono responsabili di omicidi. 15 mila sono i processi che verranno annullati per effetto del provvedimento che ora passa al Senato, dopo aver avuto l'approvazione alla Camera. Non sappiamo quali saranno, ma certamente non sono esclusi anche quelli che coinvolgono le vittime del lavoro. Un bel regalo a quegli imprenditori – e non sono pochi – che continueranno ad aggirare le norme sulla salute e sicurezza nelle fabbriche e nei cantieri, potendo contare su una sorta di immunità in caso di incidente, che neppure hanno chiesto. Una manna dal cielo che suona come una drammatica beffa ai danni delle lavoratrici e dei lavoratori, proprio alla vigilia della giornata internazionale contro gli infortuni.

Per questo governo tre morti al giorno sono poca cosa rispetto agli interessi del premier: gli eredi possono soprassedere perché se colpa c'è stata, non si può rimanere inquisiti per molto tempo. Di celebrare processi brevi ce lo chiede l'Europa, hanno gridato in modo scomposto dagli scranni i parlamentari del Pdl, oscurando il fatto che l'Unione europea non chiede di abbreviare i procedimenti per rendere impunito chi si rende responsabile di un reato, ma di attrezzare la macchina della giustizia con mezzi e risorse adeguati per arrivare nel più breve tempo possibile a giusti processi: condannare chi è colpevole, garantire giustizia alle vittime dei reati. E invece questo governo, con la consueta arroganza oramai diventata insopportabile, sceglie ancora una volta di adattare le leggi agli interessi di una sola persona, fregandosene delle conseguenze e dei diritti calpestati. Questo provvedimento non inciderà sui tempi della giustizia, che continueranno ad essere lunghi, mentre sarà un macigno che seppellirà la speranza delle vittime del lavoro di essere equamente risarciti.

Lisa Bartoli

**LAVORO INSIICURO VINCANO I DIRITTI.****INCA PATRONATO INCA CGIL www.inca.it**

MALATTIE PROFESSIONALI: L'ABILITÀ STA NEL DIFENDERSI

Guida agli indennizzi e ai risarcimenti del sistema assicurativo in Italia

Per la Giornata internazionale contro gli infortuni, anche quest'anno, l'Inca ha lanciato una campagna di sensibilizzazione tra i lavoratori e le lavoratrici, offrendo loro una nuova guida sulle malattie professionali per far conoscere come funziona il sistema assicurativo obbligatorio italiano e quali sono gli indennizzi e i risarcimenti cui si ha diritto quando il lavoro compromette la propria salute. Il vademecum sarà distribuito nell'ambito delle iniziative territoriali che le singole strutture stanno predisponendo per il 28 aprile.

Vogliamo approfittare di questo evento per ricordare anche Bernardino Ramazzini, considerato il padre della medicina del lavoro, che già nel 1700 scriveva: "Ippocrate dice: 'Quando sei di fronte ad un ammalato devi chiedergli di cosa soffre, per quale motivo, da quanti giorni, se va di corpo e cosa mangia. A tutte queste domande bisogna aggiungerne un'altra: Che lavoro fa?...'. Io per mio conto, ho fatto quanto stava in me e non ho creduto d'abbassarmi visitando le botteghe più umili".

RAPPORTO INAIL SUGLI INFORTUNI E LE MALATTIE PROFESSIONALI

La falsa illusione

La disoccupazione e il massiccio ricorso alla cassa integrazione contribuiscono a ridurre il rischio degli infortuni, ma non delle malattie professionali. Il boom riguarda soprattutto le denunce per le patologie muscolo-scheletriche

Lisa Bartoli

La riduzione degli infortuni sul lavoro rilevata nell'ultimo rapporto Inail contrasta non soltanto con l'aumento delle denunce di malattia professionale, ma anche con la grave crisi occupazionale che investe soprattutto i giovani (28,1 per cento), cioè la principale risorsa del nostro paese. Perciò in questo contesto il dato positivo viene annacquato fino a scomparire se lo si raffronta più in generale con la ancora cattiva congiuntura dell'economia che costringe le aziende a ricorrere agli ammortizzatori sociali in modo massiccio e a ridurre la loro capacità produttiva. Non solo, anche il diffondersi di una sostanziale sfiducia delle lavoratrici e dei lavoratori nel futuro contribuisce a scoraggiare qualunque denuncia e ad alimentare quel sommerso fatto di ricatti e di paure che nessuna statistica è in grado di rappresentare in maniera esaustiva. Che non ci sia nulla di cui andare orgogliosi lo dimostra anche l'aumento degli incidenti nel pubblico impiego, settore che per antonomasia non risente come il privato in modo dirimente degli effetti della crisi economica. Quindi, osservando meglio i numeri, viene fuori un'altra storia: un disagio profondo che una lettura dei dati nuda e cruda difficilmente riesce a rappresentare. Ma partiamo dai dati sugli infortuni: nel 2009 i casi sono stati 780 mila, di cui 950 mortali, a fronte dei 1.050 decessi e dei 790 mila incidenti del 2008. Cento morti e diecimila infortunati in meno in un anno. Un fatto indubbiamente positivo, ma molto relativo perciò, perché è chiaro che se si riduce il numero delle persone che lavorano, anche il rischio infortuni è destinato a diminuire. Una spia di questa

falsa illusione è che, nonostante la riduzione complessiva del fenomeno, gli incidenti nell'edilizia e in agricoltura continuano a crescere. Il che sta a significare che, laddove l'andamento dell'occupazione è più o meno costante, il fenomeno è ben lungi dall'essere significativamente contrastato. In questo contesto l'aumento delle denunce di malattie professionali assume una valenza ancora più importante perché svela il profondo malessere dal quale è investito il mondo del lavoro, che i dati dei soli infortuni non riescono a far emergere nella dimensione reale. Secondo il rapporto Inail sono 34.646 le denunce registrate nel 2009, quasi cinque mila in più rispetto all'anno precedente (+ 16 per cento) e 8 mila se si guarda all'ultimo quinquennio; il valore più alto degli ultimi 15 anni. Per le malattie professionali, avverte lo stesso rapporto Inail, "il 2009 si chiude, alla data di rilevazione del 30 aprile 2010, con un vero e proprio boom di denunce all'Istituto confermando e anzi accelerando la crescita del fenomeno osservata sin dal 2007". L'Inca considera questo incremento un fatto positivo perché ha permesso di far emergere quel fenomeno che viene indicato comunemente come "malattie perdute" perché, date le maggiori difficoltà di individuazione e di accertamento del nesso causale dovute anche ai lunghi periodi di latenza, pesa su di esse una storica sottovalutazione e, dunque, anche sotto il profilo quantitativo, una sottostima. A favorire questa impennata è stato indubbiamente l'aggiornamento delle relative tabelle realizzato nel 2008, dopo oltre vent'anni di attesa. Grazie a questa importante novità per la prima volta anche le patologie di natura muscolo-scheletrica,

che sono la principale causa di denunce, sono state inserite nell'elenco delle malattie per le quali vale il principio della "presunzione legale d'origine", cioè del nesso di causalità con il lavoro svolto. Cosa significa? In questi casi alle lavoratrici e ai lavoratori non viene richiesto l'onere della prova, che invece resta per le malattie extratabellari. Questo riconoscimento, anche se tardivo rispetto a quanto è già avvenuto negli altri paesi, ha di fatto spostato l'ago della bilancia nel riconoscimento degli indennizzi Inail che prima favoriva in modo preponderante le malattie extratabellari: nel 2000, infatti, i casi trattati dall'Inail riguardavano il 60 per cento; nel 2005 raggiungevano l'82 per cento, per diventare l'86 nel 2009. Con l'aggiornamento delle tabelle il rapporto percentuale tra malattie tabellari ed extratabellari si è invertito, favorendo nel riconoscimento dell'origine professionale patologie molto diffuse, come quelle muscolo-scheletriche alle quali va attribuita la causa dell'eccezionale aumento. Si tratta di patologie dovute a posture incongrue, a movimenti ripetuti e a un sovraccarico bio-meccanico che provocano affezioni dei dischi intervertebrali e tendiniti (circa 6 mila denunce nel 2009 per entrambe), sindromi del tunnel carpale (oltre 2 mila) che rappresentano circa il 50 per cento del totale delle denunce di malattia professionale. Secondo l'Inail oramai queste patologie sono divenute la principale causa di ricorso all'assicurazione da parte dei lavoratori, superando nella graduatoria le storiche malattie come l'ipoacusia da rumore e alcune di natura respiratoria. Un altro aspetto significativo che emerge dal rapporto Inail sulle

• SEQUE A PAGINA 19

PENSIONI

Requisiti di accesso, calcolo dei trattamenti pensionistici e criticità. L'importanza della previdenza complementare

Caterina Di Francesco
Area previdenza
Inca nazionale

La riforma del '95, introducendo il calcolo contributivo delle pensioni, ha cambiato profondamente il sistema previdenziale pubblico. Questo vuol dire che le future pensioni sono il risultato dell'ammontare dei contributi versati in tutto l'arco della vita lavorativa, anziché sulla media delle retribuzioni degli ultimi anni. Perciò più è consistente l'ammontare complessivo dei contributi, più sarà alta la pensione. Per i giovani che entrano nel mercato del lavoro oggi, con contratti di lavoro precari e una carriera esposta a tanti cambiamenti, questo significa che devono prendere confidenza col nuovo meccanismo cercando di costruirsi già da adesso le basi per avere una pensione dignitosa domani. In questa guida cerchiamo di spiegare come funziona e quali sono i requisiti di accesso e la modalità di calcolo dei trattamenti pensionistici, nonché le principali criticità del sistema contributivo.

I sistemi di calcolo

I lavoratori in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31-12-1995 sono destinatari del sistema retributivo.

Gli assicurati privi di anzianità contributiva al 31-12-1995 – ovvero che hanno iniziato l'attività lavorativa a partire dal 1° gennaio 1996 – accedono al pensionamento con le regole previste nel sistema contributivo e il calcolo della pensione viene effettuato sull'ammontare complessivo dei contributi versati. Coloro che hanno meno di 18 anni di contribuzione al 31-12-1995 accedono al pensionamento con le regole previste nel sistema retributivo, mentre il calcolo della pensione viene effettuato con il sistema misto: retributivo per l'anzianità contributiva maturata al 31-12-1995 e contributivo per i versamenti effettuati dal 1996 in poi.

Questi lavoratori – che hanno iniziato a lavorare prima del 1996, ma non hanno raggiunto i 18 anni di contributi al 31-12-1995 – possono, se in possesso di determinati requisiti, optare per accedere al pensionamento con il sistema contributivo, sia ai fini del diritto che della misura (cioè del calcolo) della pensione. Per poter esercitare l'opzione per il sistema contributivo tali assicurati devono possedere almeno 15 anni di contribuzione, di cui 5 versati dal 1° gennaio 1996. Poiché l'opzione una volta effettuata è irrevocabile, il lavoratore che intende avvalersene ha facoltà di chiedere all'ente previdenziale il rilascio di un doppio calcolo: uno effettuato con il sistema misto e l'altro effettuato con il sistema contributivo in regime di opzione, in modo da operare la scelta più vantaggiosa (tab. 1).

Il sistema contributivo, introdotto con la legge n. 335/1995, ha già subito diverse modifiche, sia per quanto riguarda i requisiti di accesso al pensionamento, sia per quanto riguarda il calcolo del trattamento pensionistico.

Requisiti richiesti per l'accesso alle pensioni di vecchiaia

Per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici sono liquidati



TAB. 1/SISTEMI APPLICATI

ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA AL 31-12-1995	DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	CALCOLO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
Almeno 18 anni	Retributivo	Retributivo
Inferiore a 18 anni		
Non effettuata opzione	Retributivo	Retributivo fino al 1995 Contributivo dal 1996
Effettuata opzione per contributivo	Contributivo	Contributivo
Nessuna	Contributivo	Contributivo

esclusivamente secondo il sistema contributivo, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata, di anzianità sono sostituite da un'unica prestazione denominata "pensione di vecchiaia". Fino al 2007 gli assicurati destinatari del sistema contributivo – ossia i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31-12-1995 od optanti per tale sistema di calcolo – potevano accedere al pensionamento all'età di 57 anni con almeno 5 anni di contribuzione effettiva, oppure, a prescindere dall'età, al raggiungimento dei 40 anni di contribuzione. Tuttavia, per poter andare in pensione prima dei 65 anni occorreva che si fosse maturato un importo minimo di pensione non inferiore a 1,2 volte quello dell'assegno sociale.

La legge n. 243/2004 ha innalzato, a partire dal 1° gennaio 2008, l'età pensionabile nel sistema contributivo a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini, eliminando, quindi, la flessibilità dei 57/65 anni.

Pertanto, dal 2008, il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento di 60 anni di età per le donne e di 65 per gli uomini, se in possesso di almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Per le dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ai sensi delle leggi n. 102/2009 e n. 122/2010, l'età richiesta è di 61 anni nel biennio 2010-2011 e di 65 a partire dal 1° gennaio 2012 (ad eccezione delle lavoratrici delle Poste italiane, delle Ferrovie, nonché appartenenti alle forze armate, alle forze di polizia e al corpo dei vigili del fuoco, per le quali rimangono i 60 anni di età).

Le lavoratrici madri, inoltre, possono anticipare il pensionamento poiché l'età richiesta può essere ridotta di 4 mesi per ciascun figlio fino a un massimo di 12 mesi, oppure, in alternativa, optare per un calcolo più favorevole della pensione grazie all'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiore (di 1 anno con uno o due figli, di 2 anni con almeno tre figli).

Resta confermata la possibilità di accedere al pensionamento con 40 anni di contribuzione a prescindere dall'età anagrafica. Per la pensione contributiva fino al 2007 non venivano considerati, ai fini del raggiungimento dei 40 anni di contributi, i periodi di riscatto dei titoli di studio e i versamenti volontari. Questa limitazione è stata superata per i titoli di studio che oggi, ai sensi della legge n. 247/2007, concorrono alla maturazione dei 40 anni di contribuzione. Rimangono attualmente esclusi, sempre per il perfezionamento dei 40 anni, solo i contributi volontari. I periodi di lavoro precedenti il 18° anno di età vengono invece maggiorati dell'1,5 (come previsto dalla legge n. 335/1995): ad esempio, 1 anno di lavoro viene considerato 1 anno e 6 mesi.

Dal 2008, inoltre, è possibile accedere al pensionamento con almeno 35 anni di contribuzione e una determinata età anagrafica. Dal 1° luglio 2009 è stato introdotto il sistema delle quote, costituite dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva (tab. 2).

L'introduzione di questa nuova modalità di pensionamento in effetti riguarderà principalmente gli uomini, ma non potrà essere utilizzata prima del 2013 per gli optanti al sistema contributivo e non prima del 2031 per i privi di anzianità contributiva al 31-12-1995.

Per poter andare in pensione prima dei 65 anni di età bisogna aver maturato un trattamento pensionistico di almeno 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale, pari a 500,76 euro mensili nel 2011. Questa condizione va verificata nei seguenti casi:

- pensionamento per le donne al raggiungimento del 60° anno di età con un'anzianità contributiva effettiva di almeno 5 anni;
- pensionamento previsto al perfezionamento della quota (con almeno 35 anni di contributi e l'età anagrafica minima);
- pensionamento con 40 anni di contribuzione.

Occorre precisare, inoltre, che a decorrere dal 2015, ai sensi delle leggi n. 102/2009 e n. 122/2010, ci sarà un ulteriore innalzamento dell'età pensionabile, nonché dell'età e della quota necessarie per accedere al pensionamento con 35 anni di contribuzione. Questo aumento sarà calcolato in base alla speranza di vita accertata dall'Istat. Il primo innalzamento

Bartoli

DALLA PRIMA La falsa illusione

>> patologie da lavoro riguarda il numero delle "denunce plurime". Si tratta di 7.000 persone circa, ciascuna delle quali risulta affetta da più malattie lavoro-correlate. Infatti sono 29 mila i soggetti denunciati a fronte di quasi 35 mila patologie professionali: circa il 20 per cento del dato complessivo, pari a un'incidenza più che doppia di quella analoga rilevata per il 2005.

Questo fenomeno è diffuso soprattutto in agricoltura (circa un terzo del totale), settore nel quale si è registrato nel 2009 un aumento eccezionale delle denunce (3.914 casi), più del doppio rispetto al 2008, il valore più alto degli ultimi 20 anni. Nell'industria e nei servizi l'aumento è stato del 9 per cento, passando dai 27.756 casi del 2008 ai 30.362 del 2009. Di questi, le cosiddette "denunce plurime" sono oltre 5.000. Non accennano a diminuire, invece, le asbestosi (circa 600 casi l'anno) che,

poiché hanno un periodo di latenza fino a 40 anni, quasi certamente sono destinate ad aumentare. Il picco massimo è previsto nel 2025. Strettamente connessi a questo tipo di patologia sono i tumori professionali che, anche se nei numeri (circa 2.000 casi l'anno) non rappresentano una quota significativa, pur tuttavia, avverte l'Istituto assicuratore, si tratta di stime che presumibilmente non rappresentano pienamente le dimensioni reali del fenomeno, considerando la difficoltà di accertare il nesso causale (il più delle volte di natura multifattoriale).

A contribuire a tracciare un quadro completo delle patologie da lavoro ci sono anche quelle di natura psichica che negli ultimi anni hanno assunto sempre più rilievo. Complice di questo stato di cose ancora una volta la crisi economica prolungata, nuove realtà contrattuali e l'introduzione di forme di flessibilità, ma anche di precarietà lavorativa che hanno

ingenerato nei lavoratori malesseri e disagi psicologici, configurabili in vere e proprie malattie professionali, definibili sinteticamente mobbing. Sono circa 500 casi l'anno che investono il settore dei servizi e i dipendenti dello Stato. Se in Italia è difficile quantificare il costo sociale degli infortuni e delle malattie professionali, può servire osservare quanto succede nel resto del mondo. Secondo le statistiche dell'Ilo ogni giorno circa 6.300 lavoratori nel mondo muoiono per incidenti e malattie professionali, per un totale di oltre 2,3 milioni di morti ogni anno. Ognuno dei 337 milioni di incidenti che ogni anno accadono sul luogo di lavoro determina assenze prolungate. Mentre il costo umano di questa tragedia giornaliera può risultare incalcolabile, quello economico in termini di assenza dal lavoro, cure mediche e indennità pagate rappresenta ogni anno, secondo le stime, il 4 per cento del Pil mondiale.

Luci e ombre del sistema contributivo

© A. CRISTINI

La mancata previsione di un minimo comporta un'adeguata tutela economica e contrasta con l'art. 38 della Costituzione che recita (comma 2): "I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria".

Revisione dei coefficienti di trasformazione

Un altro aspetto critico del sistema contributivo riguarda la revisione dei coefficienti di trasformazione che doveva essere realizzata con cadenza decennale, così come prevedeva la legge n. 335/1995.

Nel 2005 però non si è proceduto alla prescritta revisione e la legge n. 247/2007 ha disposto il primo adeguamento dal 1° gennaio 2010 e la modifica della rideterminazione degli stessi con cadenza triennale anziché decennale.

La legge n. 247 del 2007 aveva anche previsto una specifica disciplina per la modifica dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione e la costituzione di una Commissione con il compito di proporre, entro il 2008, modifiche dei criteri di calcolo dei coefficienti di trasformazione. Tale Commissione avrebbe dovuto tener conto, tra l'altro, dell'incidenza dei percorsi lavorativi, anche per verificare l'adeguatezza delle pensioni più basse e prevedere appositi meccanismi di solidarietà e garanzia per tutti; nonché proporre politiche attive del lavoro per favorire il raggiungimento di un tasso di sostituzione pensionistico (al netto delle imposte) non inferiore al 60 per cento della retribuzione, con riferimento all'aliquota relativa ai lavoratori dipendenti. La Commissione avrebbe dovuto valutare nuove possibili forme di flessibilità in uscita collegate al sistema contributivo, nel rispetto delle compatibilità di medio-lungo periodo del sistema pensionistico.

Il cambiamento del quadro politico ha portato alla mancata costituzione della Commissione. Dal 2010 sono, dunque, entrati in vigore i ridotti coefficienti di trasformazione previsti dal provvedimento del 2007, che di fatto hanno diminuito i trattamenti pensionistici. Questa riduzione si fa sentire di più incredibilmente con l'aumentare dell'età anagrafica: infatti, andando in pensione a 60 anni la riduzione del trattamento pensionistico è pari al 7,07 per cento, mentre a 65 anni è dell'8,409, come da tabella 3.

La riduzione dei coefficienti aumenterà nel tempo con la loro rideterminazione triennale (la prossima è prevista nel 2013).

Poiché la pensione contributiva viene calcolata con il coefficiente di trasformazione in vigore alla decorrenza della pensione, è evidente che posticipando la data (anche solo di un mese, ad esempio andando in pensione a gennaio 2013 anziché a dicembre 2012), nonostante la maggiore anzianità contributiva e l'ulteriore quota di montante accantonato, si potrà ricevere un trattamento pensionistico di importo più basso, con conseguenze dannose per i lavoratori e per il sistema pensionistico nel suo complesso (corsa al pensionamento nei mesi precedenti all'entrata in vigore dei nuovi coefficienti).

Tale meccanismo apre un contenzioso legale poiché lede il principio della salvaguardia dei diritti acquisiti e non garantisce un miglior trattamento incrementando l'anzianità contributiva. Per l'Inca si potrebbe sostenere, ad esempio, che sarebbe più equo effettuare il calcolo della pensione con diverse quote (l'applicazione del vecchio coefficiente per i periodi accreditati fino al 31-12-2009 e il nuovo coefficiente per i periodi successivi al 2009), oppure applicare la media dei coefficienti intervenuti in tutta la vita lavorativa.

Mancata previsione dei coefficienti di trasformazione per gli ultra 65enni

Attualmente la tabella prevede coefficienti che vanno da 57 a 65 anni di età. Questo è un altro aspetto critico del sistema contributivo poiché con le nuove decorrenze - ossia l'attesa dei 12-18 mesi - l'impatto sugli uomini e sulle lavoratrici del pubblico impiego (per le quali dal 2012 l'età pensionabile slitterà a 65 anni) sarà ancora più penalizzante. Infatti, andando in pensione a 66 anni (se dipendenti) o a 66 anni e mezzo (se autonomi o parasubordinati), la pensione contributiva verrà determinata applicando il coefficiente di trasformazione previsto per il 65° anno di età.

Bisognava, quindi, da subito, aggiungere alla tabella dei coefficienti quelli per gli ultra 65enni. La legge n. 122/2010, invece, interviene sull'argomento, ma solo parzialmente, prevedendo che l'estensione dei coefficienti agli ultra 65enni avverrà solo quando l'età pensionabile, determinata in relazione alla speranza di vita accertata dall'Istat, sarà aumentata di almeno 1 o 2 anni. In pratica solo quando l'età pensionabile per gli uomini sarà almeno pari a 66 anni. Questo significa che nel 2015, con il primo adeguamento, non ci sarà alcuna estensione dei coefficienti poiché l'innalzamento dell'età pensionabile non potrà superare i 3 mesi (come previsto dalla legge n. 122/2010). Da uno studio fatto, l'aumento di 1 anno dell'età pensionabile avverrà soltanto nel 2025. Dato il forte sospetto di incostituzionalità della norma e tenendo altresì presente che nelle casse libero professionali sono già previsti coefficienti per età superiori ai 65 anni, l'Inca proseguirà con il contenzioso legale.

Maggiorazioni contributive

Alcune categorie di lavoratori hanno diritto alle maggiorazioni contributive per lo svolgimento di un determinato lavoro (es. servizio in volo, di confine, in presenza di amianto ecc.) oppure se non vedente, sordomuto o invalido in misura superiore al 74 per cento.

Gli istituti previdenziali, nel disciplinare i benefici attribuibili per il lavoro svolto dai sordomuti o invalidi superiori al 74 per cento (2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro dipendente effettivamente svolto, fino al massimo di 5 anni), hanno disposto che tale maggiorazione va attribuita, sempre ai fini del raggiungimento del diritto a pensione, mentre per la misura viene considerata solo per le prestazioni, o quota di esse, determinate con sistema retributivo. Ciò significa che le maggiorazioni non vengono corrisposte nella pensione contributiva. Tale principio era già stato espresso in precedenza dall'Inps sugli aumenti di valutazione spettanti ai ferrovieri.

Una simile conclusione trae origine, a parere degli istituti previdenziali, dal fatto che nel calcolo contributivo l'importo della pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento. Ciò non consentirebbe di calcolare il beneficio della maggiorazione, in quanto non è stato previsto dalla legge l'aumento del coefficiente di trasformazione o l'anticipo dell'età, al pari di quanto stabilito per le maternità nel sistema contributivo. L'Inca non condivide tale interpretazione che determina l'annullamento delle maggiorazioni nel calcolo della pensione con il sistema contributivo. Pertanto, anche in questo caso continuerà a promuovere azioni legali. Tra l'altro gli istituti previdenziali hanno già liquidato pensioni contributive con le maggiorazioni alle vittime del terrorismo e ai lavoratori esposti all'amianto e non si capisce perché tale beneficio non venga esteso agli altri lavoratori.

L'importanza della previdenza complementare

Per i giovani, esposti a carriere professionali frammentate e caratterizzate da contratti di lavoro precari, il sistema di calcolo contributivo ha indubbiamente ridotto gli importi futuri delle loro pensioni, determinate in base alla contribuzione versata e all'aspettativa di vita.

La previdenza complementare ha lo scopo di assicurare livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, oltre a quella pubblica. I fondi pensione complementari possono essere: "negoziali", quando sono istituiti dai contratti o regolamenti aziendali e i destinatari sono i lavoratori cui si applica il contratto o il regolamento (Fondo chiuso), "aperti" e "individuali", quando sono promossi direttamente da operatori finanziari e assicurativi. A differenza dei Fondi aperti e individuali, quelli negoziali sono organismi senza fini di lucro istituiti con l'associazione diretta fra lavoratori e imprese e gli unici beneficiari sono soltanto i lavoratori associati (o i loro familiari eredi).

Il principale scopo della previdenza complementare, che integra e non sostituisce la pensione pubblica, è quello di soddisfare l'aspettativa del lavoratore a mantenere uno stile di vita, anche durante il pensionamento, il più vicino possibile a quello acquisito durante l'attività lavorativa.

TAB. 2 - PENSIONAMENTO CON LA QUOTA

ANNO	LAVORATORI DIPENDENTI			LAVORATORI AUTONOMI		
	ETÀ ANAGRAFICA MINIMA	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MINIMA	QUOTA*	ETÀ ANAGRAFICA MINIMA	ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MINIMA	QUOTA*
Dall'1-1-2011 al 31-12-2012	60	35	96	61	35	97
Dal 2013	61	35	97	62	35	98

* Maturati i requisiti minimi di età e di contribuzione è comunque necessario perfezionare la quota richiesta. A tal fine concorrono anche le frazioni di età e di anzianità contributiva (61 anni e 6 mesi di età + 35 anni e 6 mesi di contribuzione = "quota 97").

TAB. 3/CONFRONTO COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

ETÀ	% COEFFICIENTI L. 335/1995 IN VIGORE FINO AL 31-12-2009	% COEFFICIENTI L. 247/2007 IN VIGORE DALL'1-01-2010	% RIDUZIONE COEFFICIENTI	% RIDUZIONE PENSIONE
57	4,720	4,419	0,301	6,377
58	4,860	4,538	0,322	6,626
59	5,006	4,664	0,342	6,832
60	5,163	4,798	0,365	7,070
61	5,334	4,940	0,394	7,387
62	5,514	5,093	0,421	7,635
63	5,706	5,257	0,449	7,869
64	5,911	5,432	0,479	8,104
65	6,136	5,620	0,516	8,409

non potrà essere superiore a 3 mesi e decorrerà dal 1° gennaio 2015, mentre il secondo partirà dal 1° gennaio 2019. Successivamente l'adeguamento sarà effettuato con cadenza triennale. Con questi aumenti per i giovani sarà difficile fare previsioni sull'effettiva data di accesso alla pensione.

Oltre al perfezionamento dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva bisogna attendere anche l'apertura della "finestra" di uscita poiché dal 2008 è stato introdotto il regime delle decorrenze anche nel sistema contributivo in base a quelle previste nel retributivo.

Con l'entrata in vigore della legge n. 122/2010 per i lavoratori che maturano il diritto a pensione dal 1° gennaio 2011 si applica la finestra cosiddetta "mobile" o "a scorrimento". Perciò, dal 2011, una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi, il trattamento pensionistico decorrerà trascorsi 12 mesi per i lavoratori dipendenti e 18 mesi per i lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata (parasubordinati, associati in partecipazione ecc.).

Dal 2009, ai sensi della legge n. 133/2008, è possibile cumulare totalmente il reddito da pensione con qualsiasi reddito da lavoro (dipendente, autonomo ecc.), anche se per il conseguimento del diritto alla pensione viene ancora richiesta la cessazione dell'attività lavorativa dipendente.

Calcolo del trattamento pensionistico

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31-12-1995 o con meno di 18 anni di contribuzione al 31-12-1995 l'intera pensione o la quota di pensione relativa al periodo successivo al 1995 viene calcolata con il sistema contributivo.

Mentre nel sistema retributivo la pensione viene determinata in base alla media delle retribuzioni di un determinato ultimo periodo lavorativo con un rendimento annuo del 2 per cento, nel sistema contributivo il calcolo viene effettuato in base ai contributi versati in tutta la vita lavorativa, con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento,

determinato in base all'aspettativa di vita. In pratica, per ogni anno di lavoro si accantona il 33 per cento della retribuzione per i lavoratori dipendenti, il 20 per i lavoratori autonomi e una determinata percentuale (che va dal 10 al 26 per cento in base alla condizione e all'anno di riferimento) per i lavoratori iscritti alla gestione separata.

L'accantonamento viene effettuato fino a un massimale (pari a 93.622 euro per il 2011) e quello accumulato viene rivalutato su base composta alla fine di ciascun anno - con esclusione della contribuzione relativa all'ultimo anno - in base alla variazione media del Pil nazionale dei cinque anni precedenti. Alla fine si determinerà il montante individuale contributivo. Per calcolare l'importo di pensione basterà moltiplicare tale montante per il coefficiente relativo all'età alla data del pensionamento.

Criticità del sistema contributivo Mancata integrazione della pensione al trattamento minimo

Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni che consentono l'integrazione al trattamento minimo prevista nel sistema retributivo (pari a euro 467,43 mensili nel 2011). Questa assenza è particolarmente penalizzante per le pensioni di invalidità e ai superstiti (soprattutto se la/il vedova/o non lavora e ci sono figli minori), che insorgono indipendentemente dalla volontà del beneficiario. Infatti, attualmente, ci sono pensioni ai superstiti anche di circa 50 euro mensili.

La mancata integrazione al trattamento minimo viene solo in parte attenuata al compimento dei 65 anni di età poiché se non vengono superati determinati limiti di reddito (nel 2011 pari a 5.424,90 euro personale e 10.849,80 euro coniugale), sarà possibile richiedere l'assegno sociale. Tuttavia l'attesa si potrebbe allungare in considerazione dell'ulteriore innalzamento dell'età previsto dal 2015 dalla legge n. 122/2010, calcolato in relazione alla speranza di vita accertata dall'Istat.

Fisco reale e iniquo

Mauro Soldini

Presidente Consorzio nazionale Caaf e coordinatore nazionale Sistema servizi Cgil

Ci siamo: l'appuntamento di primavera con il fisco è arrivato. Tutti i lavoratori dipendenti e i pensionati si stanno attrezzando per mettere insieme la documentazione che accerta il reddito percepito nel 2010, gli obblighi fiscali già assolti (prelievo alla fonte), le detrazioni e le deduzioni cui hanno diritto, le altre eventuali tasse da pagare. Si tratta di un momento molto importante della vita della gente, cioè di tutti coloro che risiedono sul territorio nazionale, siano essi lavoratori, pensionati, autonomi, professionisti, imprenditori, imprese, società ecc. Importante perché pagare le tasse significa fare il proprio dovere, vuol dire concorrere fattivamente alla ricchezza del proprio paese. È un principio di civiltà e di solidarietà, che si traduce anche in un obbligo morale e di legge. E spesso, per far questo, si devono fare dei sacrifici, a volte anche pesanti.

Ma a questo principio-obbligo non tutti adempiono. In troppi casi chi non dispone di un reddito certo cerca di sfuggire o di pagare meno del dovuto; complice un sistema di controlli non pienamente efficace. Sono gli evasori, i soliti ignoti (?), spesso detentori di grandi ricchezze e di profitti incalcolabili che, con il loro mancato gettito, determinano effetti devastanti sulle entrate nelle casse dello Stato, a danno dei servizi e delle opere pubbliche. Ma c'è di più. Il loro ignobile e riprovevole comportamento rende il nostro fisco tutto sbilanciato sui lavoratori dipendenti e sui pensionati, che finiscono con l'essere i grandi sostenitori del sistema fiscale italiano. I dati elaborati dalla Cgil ci parlano di uno scandaloso trend. È stato calcolato che il maggior esborso dei lavoratori dipendenti e dei pensionati è di 3.000 euro l'anno rispetto al dovuto e che, nel corso degli anni duemila, il carico fiscale sul lavoro dipendente e sulle pensioni è progressivamente cresciuto fino ad arrivare a più del 5 per cento nel 2010, tutto questo grazie all'alto tasso di evasione fiscale.

Sullo sfondo c'è un paese con forti disuguaglianze socio-economiche: secondo l'ultima indagine della Banca d'Italia sui redditi delle famiglie, il 10 per cento di quelle più ricche possiede quasi il 44,5 per cento dell'intera ricchezza netta e che metà della popolazione possiede solo il 9,8 per cento della ricchezza netta complessiva. Il tempo della dichiarazione dei redditi ci porta inevitabilmente a ragionare, a fronte delle profonde ingiustizie del nostro "fisco reale", dell'urgenza di una sua riforma. A chiederla a gran voce è la Cgil che indica come priorità lo spostamento del prelievo dai redditi fissi e dai redditi dei produttori verso le rendite improduttive e finanziarie.

Ad aggravare il quadro si è aggiunto il recente varo del decreto che attua il federalismo fiscale municipale. Secondo un recente studio del dipartimento

Confederazione di Corso d'Italia saranno ben 16 milioni i lavoratori dipendenti e i pensionati che pagheranno più tasse. Sono i residenti dei circa 3.500 Comuni che, secondo gli indicatori dati, saranno costretti ad aumentare le addizionali Irpef, cioè l'Imposta sul reddito delle persone fisiche, per fronteggiare i minori trasferimenti dallo Stato centrale.

Ma ora abbiamo davanti la campagna fiscale 2011 che



vede già al lavoro i Caaf della Cgil, orgogliosi di aver mantenuto e rafforzato nel 2010 il primato delle dichiarazioni con modello 730. Vediamo le principali novità contenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730/2011), le detrazioni concesse e quelle abolite.

Tra le novità

- una cedolare secca (imposta sostitutiva del 20 per cento) sulle locazioni degli immobili ad uso abitativo ubicati nella provincia dell'Aquila, in alternativa alla tassazione ordinaria; ad oggi si è in attesa di un provvedimento dell'Agenzia delle entrate per conoscere le modalità dell'esercizio dell'opzione;
- un credito d'imposta per il reintegro delle somme anticipate sui fondi pensione. I contribuenti che aderiscono alle forme pensionistiche

Secondo uno studio del dipartimento Politiche economiche della Cgil con il federalismo municipale 16 milioni di lavoratori dipendenti e di pensionati pagheranno più tasse. 3.500 Comuni aumenteranno le addizionali Irpef dopo i tagli dei trasferimenti dallo Stato centrale

complementari possono richiedere, per determinate esigenze (ad esempio: acquisto prima casa e spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni), un'anticipazione delle somme relative alla posizione individuale maturata. Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento mediante contribuzioni anche annuali eccedenti il limite di 5.146,57 euro. Su quest'ultimo è riconosciuto un credito d'imposta pari a quella pagata al momento dell'anticipazione;

- un credito d'imposta per le mediazioni in caso di conciliazione di controversie civili e commerciali. Per le parti che si sono avvalse della mediazione per la risoluzione di una controversia civile o commerciale è riconosciuto un credito d'imposta

commisurato all'indennità corrisposta ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione. In caso di successo della mediazione il credito è riconosciuto nel limite di 500,00 euro, in caso contrario è ridotto della metà. Il credito d'imposta deve essere indicato dal contribuente, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a partire dalla data di ricevimento della predetta comunicazione. Il credito d'imposta può essere utilizzato a partire dalla data di ricevimento della comunicazione trasmessa al soggetto interessato dal ministero della Giustizia (inviata entro il 30 maggio 2011) e potrà essere usufruito: in compensazione tramite Mod. F24 o, per chi non è titolare di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi;

- la possibilità per i lavoratori dipendenti di richiedere il rimborso delle maggiori imposte pagate per le somme percepite negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività, oppure per lavoro straordinario assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni. È ovvio che si dovrà tener conto degli eventuali rimborsi Irpef erogati. Il rimborso è concesso per l'anno 2008 solo se il reddito da lavoro dipendente dell'anno 2007 non è superiore a 30.000 euro,

invece, per l'anno 2009, se il reddito dell'anno 2008 non supera i 35.000 euro, tenendo sempre conto delle somme già assoggettate all'imposta sostitutiva.

Sono prorogate

- l'agevolazione prevista sulle somme percepite per incremento della produttività, consistente nell'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali, pari al 10 per cento, nel limite di 6.000 euro lordi;
- la detrazione riconosciuta per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso, determinata dal sostituto d'imposta entro il limite di 149,5 euro;
- la detrazione del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia;
- la detrazione del 55 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti.

Tra le detrazioni abolite

non è più prevista la detrazione del 19 per cento sull'ammontare delle spese di aggiornamento e formazione degli insegnanti, nonché sugli abbonamenti ai servizi pubblici (treno, metro, bus). Va notato, infine, che l'introduzione della cedolare secca sugli affitti, prevista nel decreto attuativo del federalismo comunale approvato dal Parlamento, prevede nei Comuni ad alta tensione abitativa, in sostituzione delle imposte ordinarie sui redditi, l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari al 21 per cento del canone di affitto o al 19 per cento se la locazione avviene a canone concordato. La cedolare secca è sostitutiva anche dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo. Questo è il quadro che ci consegna il nuovo 730 per i redditi del 2010, alla cui compilazione dovranno provvedere milioni di contribuenti: tutti quei cittadini "onesti" che sopportano il peso dei maggiori tributi e che invocano una giustizia fiscale con una seria lotta all'evasione e con una tassazione delle rendite e dei profitti degna di un paese europeo. A tutti loro darà voce la Cgil anche con lo sciopero generale indetto per il 6 maggio prossimo che avrà al centro proprio il lavoro e il fisco.

INVALIDITÀ CIVILE

Il tribunale di Genova condanna l'Inps per i ritardi

Sonia Cappelli

Sempre più difficile far valere i propri diritti anche nel caso del riconoscimento dell'invalidità civile. Il Tribunale di Genova ha emesso tre ordinanze che condannano l'Inps a liquidare le indennità di accompagnamento a tre persone che avevano la domanda bloccata da mesi in quanto non veniva notificato il verbale. Si tratta delle prime cause-pilota, promosse dal Patronato Inca della Cgil, contro i disservizi che stanno caratterizzando l'esperienza delle nuove procedure telematiche per il riconoscimento dell'invalidità civile, in vigore dal 1° gennaio 2010.

Negli ultimi mesi, a Genova come nel resto del paese, le pratiche per il riconoscimento dell'invalidità civile presentate all'Inps hanno subito ritardi incomprensibili, causando molti problemi a persone che vivono già in condizioni di disagio. Tutto questo si è verificato nel momento in cui l'Istituto doveva notificare il verbale sanitario contenente l'esito della visita per l'invalidità civile ai diretti interessati. Dopo mesi di trattative e solleciti, il Patronato ha deciso di tutelare per via giudiziaria alcuni dei propri assistiti che presentavano situazioni particolarmente critiche, ricevendo in settimana la notizia del buon esito del contenzioso. I giudizi si sono svolti attraverso un procedimento di

urgenza e hanno prodotto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento per le tre persone tutelate. L'avvocato Paolo Galli, che per la Cgil sta seguendo la vertenza, vedrà nei prossimi giorni la definizione di un'altra decina di casi. Infatti, nonostante il buon esito di questi primi provvedimenti - spiegano in un comunicato congiunto la segreteria della Camera del lavoro di Genova e l'Inca -, "spiace dover constatare che soprattutto le fasce più deboli della popolazione debbano incorrere in tali inconvenienti per ottenere l'esigibilità dei propri diritti. Si spera che tale vicenda possa produrre effetti positivi per tutte le diverse migliaia di persone che in tutta Italia ancora attendono una risposta da parte dell'Inps".

Rassegna Sindacale
Settimanale della Cgil

Direttore responsabile Paolo Serventi Longhi
A cura di Patrizia Ferrante

Grafica e impaginazione
Massimiliano Acerra, Iaria Longo

Editore Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti,
Via dei Frentani 4/a, 00185 - Roma
Iscritta al reg. naz. Stampa al n. 4556 del 24/2/94

Proprietà della testata Ediesse Srl

Ufficio abbonamenti
06/44888201 fax 06/44888222
e-mail: abbonamenti@rassegna.it

Ufficio vendite
06/44888230 fax 06/44888222
e-mail: vendite@rassegna.it

Stampa Puntotweb Srl,
Via Variante di Cancelliera, 00040 - Ariccia, Roma
Chiuso in tipografia venerdì 22 aprile ore 13

Esperienze

A cura di Lisa Bartoli (coordinamento),
Sonia Cappelli